

Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Ivano Massirio

Protocollo N°. ASS/VET/03/ 2104

Data 26 MAG 2003

Em/em

Lett. 830

Al Comune di Reggio Emilia
Area Programmazione Territoriale ed Investimenti
Servizio Compatibilità Ambientale
Sede

E, p.c.

Agli Uffici provinciali
per la tutela della popolazione canina e felina
della Regione Emilia Romagna
Loro Sedi

Ai referenti dell'anagrafe canina
Aziende USL della Regione Emilia Romagna
Loro sedi

ENCI
Milano

Oggetto: identificazione cani iscritti a libri genealogici ufficiali.

In riferimento e seguito alla richiesta di parere posta dal Comune di Reggio Emilia con nota 1360 del 12 maggio 2003, posta in allegato per chi legge per conoscenza, si precisa quanto segue.

La legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 recante "nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina", recepimento della legge quadro 281/91, promuove e disciplina la tutela dei cani e dei gatti, al fine di sostenere il benessere animale, la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, istituendo un sistema articolato di controllo della popolazione canina e felina in tutta la regione.

Uno degli strumenti fondamentali messi a disposizione dalla legge sopra citata, per perseguire tali finalità, è rappresentato dall'identificazione univoca dei soggetti presenti in Regione e dalla loro iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina comunale, ad eccezione dei cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza.

Pertanto, come indicato all'articolo 7 della stessa e nell'allegato B parte integrante della delibera di Giunta 2000/1608 del 3 ottobre 2000 recante "definizione dei criteri, procedure e modalità per

l'identificazione dei cani mediante microchips", i proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i cani all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla nascita del cucciolo o dall'inizio della detenzione, presso il Comune competente, e a identificarli nei trenta giorni successivi mediante l'inserimento del microchip assegnato dal Comune stesso. Solo nel caso in cui la detenzione sia effettivamente inferiore ai 30 giorni messi a disposizione dalla normativa vigente, il proprietario o detentore non è obbligato all'iscrizione all'anagrafe canina.

In particolare a partire dal 1 gennaio 2001, secondo le procedure operative indicate nella citata delibera, i cani che vengono iscritti all'anagrafe canina e quelli già iscritti, per i quali il tatuaggio identificativo risulti illeggibile o non tatuati sulla base di certificazione veterinaria, devono essere identificati mediante microchips.

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che la deroga prevista al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale (" *Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchips i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ...*") sia applicabile esclusivamente a cani già muniti del tatuaggio del libro genealogico ufficiale al momento dell'iscrizione all'anagrafe canina comunale. In tutti gli altri casi, è fatto obbligo nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, procedere all'iscrizione in anagrafe dell'animale con il codice identificativo del microchip assegnato dal Comune competente, nonché alla sua identificazione mediante apposizione del microchip ai sensi della normativa regionale vigente.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

